



COMUNE DI CASTROFILIPPO
(Provincia di Agrigento)



REGOLAMENTO APPLICAZIONE
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
<< I C I >>

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 7 DEL 04/03/1999

INDICE

Capo 1 - Norme Generali

Art.

1	Oggetto e scopo del regolamento.....	pag. 4
2	Soggetto passivo e presupposto dell'imposta.....	pag. 4
3	Terreni considerati non fabbricabili.....	pag. 5
4	Base imponibile.....	pag. 6
5	Esenzioni.....	pag. 6
6	Abitazione principale e sue pertinenze.....	pag. 7
7	Aree divenute inedificabili.....	pag. 8
8	Aliquote.....	pag. 8
9	Detrazioni e riduzioni.....	pag. 8
10	Agevolazioni per l'abitazione principale.....	pag. 9
11	Fabbricati inagibili o inabitabili.....	pag. 9
12	Validità dei versamenti dell'imposta.....	pag. 10
13	Comunicazione di variazione.....	pag. 10
14	Disciplina dei controlli.....	pag. 10
15	Modalità dei versamenti - differimenti.....	pag. 11

Capo II - Accertamento con adesione

16	Accertamento con adesione.....	pag. 12
17	Avvio del procedimento per l'accertamento con Adesione.....	pag. 12
18	Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente.....	pag. 13
19	La risposta dell'ufficio.....	pag. 13
20	Procedura per l'accertamento con adesione.....	pag. 13
21	Atto di accertamento con adesione.....	pag. 14
22	Adempimenti successivi.....	pag. 14
23	Perfezionamento della definizione.....	pag. 15

Capo III - Compenso incentivante al personale addetto

24	Compenso incentivante al personale addetto.....	pag. 16
25	Utilizzazione del fondo.....	pag. 16

Capo IV - Sanzioni - Ravvedimento

26	Sanzioni ed interessi.....	pag. 17
27	Ritardati od omessi versamenti.....	pag. 17
28	Procedimento di irrogazione delle sanzioni.....	pag. 18
29	Irrogazione immediata delle sanzioni.....	pag. 18
30	Ravvedimento.	

Capo V - Norme finali

31	Norme abrogate.....	.pag. 20
32	Pubblicità del regolamento e degli atti.....	.pag. 20
33	Entrata in vigore del regolamento.....	.pag. 20
34	Casi non previsti dal presente regolamento.....	.pag. 20
35	Rinvio dinamico.....	.pag. 20

ITER REGOLAMENTO

Delibera C.C. n. 7 del 04/03/1999 (in vigore)

Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili "I.C.I."

Modificata con

Delibera di C.C. n. 7 del 24/02/2000

Modifica regolamento aliquota I.C.I. anno 2000

COMUNE DI CASTROFILIPPO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I.

CAPO 1
NORME GENERALI

Art 1
Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
4. Con determina sindacale è designato un funzionario responsabile a cui sono conferite le funzioni e i poteri per l'attività organizzativa e gestionale dell'imposta così come previsto dall'art.11 del D.lgs. 504/92 e dal presente Regolamento.

Art. 2
Soggetto passivo e presupposto dell'imposta

1. L'imposta è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, proprietaria di immobili ovvero titolare sugli stessi, del diritto, reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
2. Presupposto per il versamento dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio comunale a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
3. Per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

4. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto Edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
5. Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali vigenti nel Comune durante il periodo d'imposta.
6. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 c.c..

Art. 3

Terreni considerati non fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art 59 comma 1, lettera a)

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, come definiti dai commi seguenti.
2. A decorrere dall'1 gennaio 1998, ai fini di cui al precedente comma, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n.9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
3. II pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini richiamati nel comma 1.
4. In ogni caso, la forza lavorativa dei soggetti di cui al comma 2 addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 70 % del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente.
5. Le condizioni di cui ai precedenti commi dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori diretti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art 4
Base imponibile.

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili descritto all'art. 2 del presente regolamento.
2. Per i fabbricati la base imponibile è determinata dall'applicazione dei commi 2,3 e 4 dell'art, 5 del decreto legislativo n. 504/1992.2
3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è determinata dall'applicazione del comma 5, dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/92.
4. Al fine di limitare l'attività contenziosa, la G.M. determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, in base ai criteri stabiliti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La delibera ha effetto fino alla sua revoca, modifica od integrazione.
5. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, a norma dell'art. 31, comma 1, lettera c), d) ed e), della legge 457 del 5/8/1978, la base imponibile è determinata mediante applicazione dell'art. 5 comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992 e in conformità alle indicazioni fornite dal comune, in relazione delle aree fabbricabili con la procedura descritta dal presente articolo.
7. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dall'applicazione del comma 7, dell'art.5, del decreto legislativo 504/92.

Art.5
Esenzioni.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 art 59 comma 1, lettere b) e c)

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di

diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 6

Abitazione principale e sue pertinenze.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art 59, comma 1, lettere d) ed e)

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.

5. L'area di cui al comma precedente, anche se definita edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

7. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di

imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

8. Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado, agli affini entro il secondo grado o al coniuge ancorchè separato o divorziato e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, sono equiparate alle abitazioni principali. Per tali fattispecie viene applicata l'aliquota ridotta nonché la detrazione prevista per l'abitazione principale.

9. Il beneficio di cui al comma precedente decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione ivi prevista e viene concesso a seguito di istanza prodotta dal richiedente al Comune.

Art. 7

Aree divenute inedificabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 art 59, comma 1, lettera f)

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili.
2. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro uno anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.
3. Il rimborso compete per un periodo non eccedente i cinque anni.

Art. 8

Aliquote

1. Entro la data di approvazione del bilancio di previsione annuale l'organo competente determina l'aliquota, in misura unica o differenziata, relativa all'imposta per l'anno successivo ovvero per l'anno in riferimento al quale viene approvato il bilancio di previsione annuale, avendo riguardo alle necessità di bilancio, ai criteri di equità fiscale ed a soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale.
2. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le aliquote già deliberate per l'anno precedente.

Art.9

Detrazioni e riduzioni

1. Con la medesima deliberazione descritta all'art. 8 del presente regolamento dovranno essere stabilite le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge e le eventuali maggiori riduzioni d'imposta per il possessore o titolare di altro diritto reale sull'abitazione principale.

ART. 10

Agevolazioni per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L.200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. Con la deliberazione di cui all'art. 8 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino a L.500.000, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. L'importo della detrazione può essere elevato anche oltre L.500.000, e fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. In tal caso, tuttavia, l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente non può essere deliberata in misura superiore a quella ordinaria.
4. Per ottenere l'agevolazione di cui al comma precedente gli interessati devono presentare domanda sul modulo fornito dal Comune contenente apposita auto certificazione redatta ai sensi della legge n. 15/1968.

Art. 11

Fabbricati inagibili o inabitabili -

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art 59, comma 1, lettera h)

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.
5. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.
6. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
- 7.

Art. 12

Validità dei versamenti dell'imposta.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59 comma 1, lettera i)

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art. 13

Comunicazione di variazione.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art 59, comma 1, lettera I), n. 1 e 4)

1. L'obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito con l'obbligo della comunicazione di variazione, da parte del contribuente, entro il termine di 90 giorni dall'evento acquisitivo, modificativo o estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, su apposito modello da ritirare gratuitamente presso l'ufficio comunale tributi.
2. Per l'omessa comunicazione prevista dal comma precedente si applica la sanzione di L.300.000 (trecentomila) per ogni singola unità immobiliare interessata.

Art 14

Disciplina dei controlli.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art 59, comma 1, lettera e), nn. 2 e 3)

1. I controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle dichiarazioni dell'anno in corso.
2. È fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
3. Il responsabile dell'ufficio tributi, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera e) n. 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
4. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi, se ed in quanto non in contrasto con le disposizioni legislative vigenti.

Art. 15

Modalità dei versamenti - Differimenti.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 art. 59, comma 1, lettere n) e o)

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:
 - a) il concessionario della riscossione dei tributi;
 - b) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - c) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
 - d) il versamento tramite il sistema bancario previa stipula di apposita convenzione con le banche locali.
2. Con deliberazione dell' Organo competente i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessati da:
 - a) gravi calamità naturali;
 - b) particolari situazioni di disagio economico individuate nella medesima deliberazione.

CAPO II ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 16

Accertamento con adesione.

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Art 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art 17

Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.

1. II responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

4. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 18

Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente.

1. Il contribuente può avviare il procedimento per la presentazione di apposita istanza in carta libera presentata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata direttamente all'ufficio che rilascia ricevuta.
2. L'istanza può essere presentata nei seguenti casi:
 - a) accessi, ispezioni, verifiche in corso o già terminate, ma in assenza di atti di imposizione notificati;
 - b) in presenza di atti di imposizione notificati, per i quali è ancora pendente il termine di impugnazione dinanzi alla commissione tributaria prov/le.
- 3) L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare con successivo esito negativo.
- 4) La presentazione dell'istanza da parte del contribuente a seguito di notifica di avviso di accertamento o di rettifica non preceduta dall'invito a comparire, determina la sospensione per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione, dei termini per l'impugnazione dell'atto di imposizione. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

Art. 19

La risposta dell'ufficio

1. Nel caso di istanza del contribuente a seguito di atti di imposizione notificati, l'ufficio entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito al contribuente a presentarsi per una possibile adesione al proprio accertamento.
2. Nel caso di istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni, verifiche, l'ufficio può, se lo ritiene opportuno, invitare il contribuente a presentarsi per una possibile definizione. In questo caso, non è previsto né un termine per la risposta da parte dell'ufficio né un suo obbligo in proposito.

Art 20

Procedura per l'accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli del presente capo II può essere definito

anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 21

Atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile dell'imposta.

2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto della adesione commesse nel periodo di imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio.

Art. 22

Adempimenti successivi.

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 21 con le modalità di cui ai precedenti articoli.

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero quattro rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

- a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
 - b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 23

Perfezionamento della definizione.

1.La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 22, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 22.

2.All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o di rettifica perde efficacia.

CAPO III
COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 24

Compenso incentivante al personale addetto.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 art 59, comma 1, lettera p)

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 6 % delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

Art. 25

Utilizzazione del fondo.

1. Le somme di cui al precedente art. 24, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dal competente Organo esecutivo con apposita deliberazione:
 - a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi;
 - b) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto;
2. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1 si assegnerà al personale dipendente dell'ufficio tributi il premio incentivante.
3. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà successivamente disposta dal responsabile del servizio entro il 31 gennaio successivo.
4. Le somme non utilizzate costituiranno economie di bilancio.

CAPO IV
SANZIONI - RAVVEDIMENTO

Art. 26

Sanzioni ed interessi.

(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art 14)

1. Per l'omessa presentazione della comunicazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 % al 200 % per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire 100.000 (centomila).
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 % al 100 % della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 (centomila) a lire 500.000 (cinquecentomila). La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Se la comunicazione e/o denuncia tardiva non supera i 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa del 12,5 % di quella prevista dal primo comma del presente articolo .
5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto, come previsto dal capo VI del Regolamento delle Entrate Com.li. La stessa misura degli interessi si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto del tributo corrisposto e non dovuto.
6. Per l'omessa comunicazione delle notizie di cui all'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sarà applicata una sanzione amministrativa di L.200.000 (dicomi lire duecentomila)

Art. 27

Ritardati od omessi versamenti.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art 13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle

comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art 28

Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art 16)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.

2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione.

4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D.Lgs. n. 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.

5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Art. 29

Irrogazione immediata delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art 17)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 28, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. approvato con delibera di C.C. 18 n. 7 del 04/03/1999 -

procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. È ammessa definizione agevolata con il pagamento del quarto delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi.

CAPO V
NORME FINALI

Art. 31
Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 32
Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni ed a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 33
Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 1999; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art 34
Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

Art 35
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

II presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del
..... con atto n..... ;
- 2) è stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli
atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta
del..... n. ;
- 3) È stato ripubblicato all'Albo Pretorio comunale per
quindici giorni consecutivi
- 3) dal al ,
- 4) È entrato in vigore il giorno 1°gennaio 199.... .

Data

II Segretario Comunale